

Rapporto sul messaggio

numero **4977**
data **25 febbraio 2000**
dipartimento **Territorio**

della Commissione della legislazione sul messaggio 15 febbraio 2000 concernente la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle strade nazionali (LALSN)

Con il messaggio in esame il Consiglio di Stato intende aggiornare l'esistente "legge cantonale di applicazione alla legge federale sulle strade nazionali (LALSN)" con le modifiche fissate dall'Assemblea federale il 18 giugno 1999 e di cui il Consiglio federale - con lettera del 17 dicembre 1999 ai Cantoni - ha notificato l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2000.

Di fatto questo cambiamento legislativo sul piano nazionale deriva da uno studio elaborato il 4 novembre 1998 su richiesta del Consiglio federale dal Gruppo di lavoro "Standard nelle costruzioni di strade nazionali". Esso indicava - fra le misure volte a prevenire gli aumenti dei costi - di accorpate tutte le procedure speciali relative a questo settore in un'unica procedura principale, trasferendo così alla Confederazione l'evasione delle opposizioni, l'approvazione dei progetti esecutivi e l'approvazione delle impugnazioni, oggi di competenza prevalentemente cantonale.

Si tratta ora di modificare al più presto - a conseguenza di questa nuova situazione - la base legale cantonale; ciò per permettere la pubblicazione di nuovi progetti esecutivi concernenti le strade nazionali su suolo cantonale secondo il nostro piano degli investimenti 2000 in vigore.

In merito alla decisione federale, va rilevato che il Cantone Ticino aveva espresso preavviso negativo, preoccupato da un possibile rallentamento delle necessarie procedure di approvazione relative ai progetti da intraprendere su suolo cantonale (ivi comprese quindi le opere di manutenzione ordinaria, opere di grande manutenzione e i nuovi progetti). Ritardo derivante sia da oggettive difficoltà di comunicazione con l'Amministrazione federale, che dalle nuove modalità organizzative che Berna vorrà assumere per garantire un sollecito disbrigo delle procedure. Questa problematica potrebbe infatti portare ad importanti ritardi nella realizzazione anche per interventi secondari.

Per quanto riguarda le modifiche di dettaglio alla legge cantonale - legge che fu adottata il 7 novembre 1960 e che ha comunque garantito un ottimale servizio nell'ambito di tutte le importanti costruzioni autostradali nel frattempo realizzate nel Cantone Ticino - i 32 articoli vengono ridotti a 9 adattandosi di fatto alla struttura legislativa federale.

La legge così aggiornata riprende comunque il principio della proprietà e della sovranità del Cantone in questo settore.

In particolar modo:

la partecipazione attiva nel Cantone alla progettazione ai livelli di Piano generale e di Progetto definitivo;

la responsabilità del Cantone che deve assicurare la costruzione, la conservazione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali su suolo cantonale;

l'acquisizione dei diritti necessari.

Con la presente legge sono disciplinate le competenze degli organi cantonali e le modalità di partecipazione dei Comuni e dei cittadini nelle nuove procedure.

Per quanto riguarda le disposizioni sul finanziamento cantonale si sottolinea la distinzione tra le spese imposte imperativamente dal diritto federale (di regola quelle per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle strade nazionali - finanziate tra l'altro a tutt'oggi al 92% dalla Confederazione) e le spese liberamente assunte dal Cantone per interessi prevalentemente cantonali dove è previsto a titolo eccezionale un aiuto finanziario federale del 15-30% (per es. alcune opere nell'ambito dei Piani regionali dei trasporti).

Le spese vincolate (a partecipazione coatta) saranno decise dal Gran Consiglio con l'approvazione del preventivo annuale del Cantone. Per opere nuove, gli importi di spesa saranno invece decisi tramite decreti legislativi, soggetti quindi eventualmente a referendum finanziario.

La Commissione della legislazione propone di approvare il disegno di legge così come proposto dal Consiglio di Stato, con l'unico emendamento all'art. 3 dove - coerentemente con le prassi usualmente adottate della Commissione - non si intende menzionare il nome specifico del Dipartimento che ne è competente lasciando invece delega al Consiglio di Stato di definirne denominazione e settore di competenza.

Si evita così di adattare la legge nel caso di un riordino e denominazione dei Dipartimenti.

Il nuovo art. 3 diventa così: "Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente - a titolo generale - in materia di strade nazionali".

Con queste osservazioni la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare l'annesso disegno di legge.

Per la Commissione legislazione:

Olimpio Pini, relatore

Allidi-Cavalleri - Bergonzoli E. - Bergonzoli S. -

Bertoli - Canonica G., con riserva - Carobbio W. -

Fiori - Ghisletta D. - Marzorini - Nova - Pantani

Disegno di

LEGGE

cantonale di applicazione della legge federale sulle strade nazionali, del 7 novembre 1960; modifica

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 15 febbraio 2000 n. 4977 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 25 febbraio 2000 n. 4977 R della Commissione della legislazione,

decreta:

I.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulle strade nazionali, del 7 novembre 1960, è modificata come segue:

Titolo Legge di applicazione della legge sulle strade nazionali (LALSN)

Sovranità e proprietà	Art. 1 ¹ Le strade nazionali sono di proprietà del Cantone. ² Esso partecipa alla progettazione, ne assicura la costruzione, la conservazione, la manutenzione, l'esercizio e acquisisce i necessari diritti.
Finanziamento	Art. 2 ¹ Il finanziamento cantonale è stabilito con il preventivo e per spese nuove, con decreto del Gran Consiglio. ² Ai contributi dei comuni sono applicabili, per analogia, le

	disposizioni in materia di strade cantonali.
Dipartimento competente	Art. 3 Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente - a titolo generale - in materia di strade nazionali.
Procedure edilizie e indennità particolari	Art. 4 ¹ Le domande di costruzione e le licenze di costruzione per opere nelle zone riservate e negli allineamenti (art. 16 e 24 LSN) sono notificate dal Dipartimento all'Autorità federale. ² Le pretese di indennità fondate sugli art. 18, 25, 51 e 52 LSN sono da notificare al Dipartimento.
Zone riservate: pubblicazione (art. 14, 17 LSN)	Art. 5 ¹ La determinazione delle zone riservate è pubblicata e depositata nei comuni, previo avviso nel Foglio ufficiale cantonale, con indicazione dei termini e dei mezzi di ricorso. ² I piani definitivi delle zone riservate rimangono depositati presso gli uffici dei registri e le cancellerie comunali interessati. ³ La revoca delle zone riservate è pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.
	Art. 6 Abrogato
	Art. 7 Abrogato
Progetti generali: consultazione (art. 19 LSN)	Art. 8 ¹ Le osservazioni del Cantone sono di competenza del Consiglio di Stato. ² Ai comuni interessati ed ai proprietari eventualmente consultati viene preventivamente assegnato un termine di 30 giorni per osservazioni.
	Art. 9 Abrogato
Progetti esecutivi: pubblicazione (art. 27-27d LSN)	Art. 10 ¹ I progetti esecutivi, con gli allineamenti e i piani espropriativi, sono pubblicamente depositati durante 30 giorni presso le cancellerie dei comuni interessati, previa picchettazione, notifica degli avvisi personali e avviso nel Foglio ufficiale e nei quotidiani cantonali. ² La pubblicazione indica i termini e i modi di opposizione, come pure quelli previsti dal diritto federale per la presentazione di domande di espropriazione.
Allineamenti: deposito (art. 29 LSN)	Art. 11 ¹ Gli allineamenti approvati sono pubblicamente depositati presso gli uffici dei registri e le cancellerie comunali interessati.

	<p>previo avviso sul Foglio ufficiale cantonale.</p> <p>²Gli allineamenti sono menzionati a registro fondiario.</p> <p>³Per i comuni nei quali non è ancora introdotto il registro fondiario definitivo questa menzione dovrà, per cura degli uffici registri, essere immediatamente notificata alla cancelleria comunale interessata, rispettivamente al geometra incaricato del raggruppamento.</p>
	<p>Art. 12</p> <p>Abrogato</p>
	<p>Art. 13</p> <p>Abrogato</p>
Impianti accessori e molteplice utilizzazione (art. 7 e 49 ss LSN)	<p>Art. 14</p> <p>²L'utilizzazione speciale di fondi e di diritti di pertinenza delle strade nazionali è retta dalla legge cantonale sul demanio pubblico, riservate le prescrizioni di diritto federale.</p> <p>²La legge cantonale sul demanio pubblico è pure applicabile alla rimozione di opere abusive e alle contravvenzioni alla LSN.</p>
	<p>Art. da 15 a 32</p> <p>Abrogati</p>

II.

Le procedure di progetto esecutivo pubblicate prima del 31 dicembre 1999 restano disciplinate dalla legge cantonale vigente in quel momento.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2000.